

OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE

NOTA SULL'ORGANIZZAZIONE DELLA CONFERENZA STATO REGIONI AI SENSI
DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 DICEMBRE 1989, N. 418.

a cura di :
Maria Giuseppina La Falce
Segreteria Conferenza Stato Regioni

Desenzano, 29-30
Marzo 1990

PREMESSA

Come e' noto il decreto legislativo 16 dicembre 1989, n.413, in attuazione della legge 23 agosto 1988, n.400, ha disposto che le attribuzioni generali consultive (atti di programmazione e di indirizzo, criteri generali per la ripartizione delle risorse) degli organismi a composizione mista Stato-Regioni vengano esercitate in sede di Conferenza Stato-Regioni, quale sede unitaria per il raccordo e confronto sui criteri delle programmazioni intersettoriali e settoriali incidenti sulle competenze regionali. Oltre alle attribuzioni generali degli organismi a composizione mista Stato Regioni, il decreto prevede, ai sensi del comma 7° dell'art.12 che la Conferenza esprima PARERI sulle questioni di carattere generale su cui le Regioni debbano essere sentite.

ARTICOLO 1

LETTERA A)

ATTRIBUZIONI GENERALI DEGLI ORGANISMI A COMPOSIZIONE MISTA STATALE E REGIONALE;

LETTERA B)

PARERI SU:

-QUESTIONI ATTINENTI IL COORDINAMENTO INTERSETTORIALE DELLE ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE;
-CRITERI GENERALI SU ATTI DI PROGRAMMAZIONE INTERSETTORIALE SUI QUALI LA CONFERENZA E' SENTITA :

LETTERA C)

PARERI SU:

CRITERI GENERALI RELATIVI A:

- 1) ATTI DI PROGRAMMAZIONE
- 2) ATTI DI INDIRIZZO
- 3) RIPARTIZIONE RISORSE;

LETTERA D)

PARERI SU:
ATTI PROGRAMMATICI E DI SETTORE IN MATERIE DI COMPETENZA REGIONALE

E'attribuita alla Conferenza la verifica dello stato di attuazione dei piani su cui si e' pronunciata, anche nei casi di programmazione e finanziamento per gruppi di regioni o province autonome.

La Conferenza puo' esprimersi altresì su determinate questioni di carattere generale poste all'ordine del giorno su richiesta statale o regionale o di uno degli organismi a composizione mista.

La Conferenza deve definire con proprio regolamento i criteri generali per l'acquisizione dei pareri regionali su questioni generali .

ART.2

COMMA 1°

ATTRIBUZIONI CONSULTIVE

1)LEGGE 362/88 : PROGRAMMAZIONE ECONOMICA NAZIONALE E POLITICA FINANZIARIA E DI BILANCIO -PARERE SUI DOCUMENTI DI BILANCIO ENTRO IL 31 MAGGIO E IL 15 SETTEMBRE DI OGNI ANNO.

2)LEGGE 86/89 :PARERE SU ASPETTI REGIONALI DEL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE.

3)LEGGE 833/78 ..CONSIGLIO SANITARIO NAZIONALE:ASPETTI ISTITUZIONALI E ORDINAMENTALI, RIPARTIZIONE DEL FONDO E POLITICA DEL PERSONALE.

4)LEGGE 457/78:PIANI DI EDILIZIA RESIDENZIALE RIMESSI AL CIPE - ATTI COMITATO EDILIZIA RESIDENZIALE E RIPARTO FONDI REGIONALI (ART.39)

5) LEGGE 752/86 : INDIRIZZI DI POLITICA AGRICOLA NAZIONALE E COMUNITARIA-COMMISSIONE DI SETTORE PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI PROGRAMMATI IN AGRICOLTURA .(E' da notare che tale disposizione e' stata soppressa con l'entrata in vigore della legge 400/88).

6) LEGGE 245/84 : SCHEMA DI PIANO GENERALE E AGGIORNAMENTI. PARERE SU CRITERI DI GESTIONE, RISTRUTTURAZIONE E FINANZIAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO LOCALE.

7) LEGGE 163/85 : CONSIGLIO NAZIONALE SPETTACOLO - POLITICHE DI INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEI PROGRAMMI DI INCENTIVAZIONE FINANZIARIA.

8) LEGGE 443/85 : CONSIGLIO NAZIONALE ARTIGIANATO - COMPETENZE REGIONALI RELATIVE ALLA PROGRAMMAZIONE NAZIONALE, POLITICA COMUNITA' EUROPEA ED ESPORTAZIONE.

9) LEGGE 349/86 : CONSIGLIO NAZIONALE AMBIENTE : COORDINAMENTO INTERVENTO STATO, REGIONI, ENTI LOCALI.

10) DPR 805/75 : CONSIGLIO NAZIONALE BENI CULTURALI E AMBIENTALI-PROGRAMMI NAZIONALI DI COMPETENZA REGIONALE.

11) LEGGE 285/77: PARERE SU CRITERI ATTUAZIONE POLITICA ORGANICA ATTIVA IMPIEGO E POLITICA OCCUPAZIONE.

ART. 3

ORGANISMI SOPPRESSI:

COMMISSIONE INTERREGIONALE EX ART. 9 LEGGE 48/67
 COMMISSIONE INTERREGIONALE EX ART. 13 LEGGE 281/70
 COMITATO PROGRAMMAZIONE TURISTICA EX ART. 2 LEGGE 217/83
 COMITATO COORDINAMENTO PROGRAMMAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA EX LEGGE 2/88.

LE ATTRIBUZIONI DEI PREDETTI ORGANISMI SONO TRASFERITE ALLA CONFERENZA E LE INTESE PREVISTE SONO SOSTITuite DAL PARERE.

COMITATO REGIONI MERIDIONALI : LA CONFERENZA FORMULA INDICAZIONI SUGLI INTERVENTI DI CARATTERE ECONOMICO E SOCIALE.

ART. 6

LA CONFERENZA VIENE ORGANIZZATA E PUO' RIUNIRSI IN COMITATI GENERALI DI SETTORE, A COMPETENZA INTEGRATA FUNZIONALE, CON L'INTERVENTO DEI MINISTRI DI SETTORE, PER :

AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI
 AFFARI FINANZIARI

GOVERNO DEL TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE
SERVIZI SANITARI E SOCIALI E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

PER L'ISTRUTTORIA DELL'ATTIVITA' DEI COMITATI GENERALI, LA
CONFERENZA SI AVVALE DEGLI ORGANISMI MISTI CHE VENGONO DENOMINATI
COMITATI SPECIALI.

IPOTESI DI ORGANIZZAZIONE.

L'art.6 del decreto legislativo prevede che la Conferenza Stato regioni ,per l'esercizio delle sue attribuzioni, possa riunirsi in Comitati generali con l'intervento dei Ministri di settore.

I COMITATI GENERALI di settore sono composti dal Ministro di settore e dai Ministri e Sottosegretari per le sottomaterie dell'area e dal Presidente di Regione o Provincia autonoma coordinatore del settore, nell'ambito della Conferenza dei Presidenti, nonche' dai Presidenti o Assessori delle sottomaterie dell'area.

Il Comitato generale si avvale, ai fini istruttori, tramite il corrispondente UFFICIO DI SETTORE della Segreteria della Conferenza, degli esistenti organismi misti Stato Regioni che vengono denominati COMITATI SPECIALI.

L'ASSEMBLEA GENERALE e' composta dai componenti i Comitati generali nonche' dal Segretario della Conferenza Stato Regioni.

Si riunisce ogniqualvolta ne e' chiesta la convocazione da uno o piu' Comitati generali e comunque prima della convocazione della Conferenza Stato Regioni, per l'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea puo' deliberare su questioni intersettoriali o su argomenti sui quali non si e' raggiunta l'intesa Stato Regioni e decidere se rimmetterli all'esame della Conferenza in seduta plenaria o rinviarli alla sede istruttoria.

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA STATO REGIONI.

Ad ogni Comitato generale corrisponde un UFFICIO DI SETTORE che istruisce le questioni da esaminare nelle sedute del Comitato stesso.


Opera in raccordo con gli altri Uffici di settore per le questioni intersettoriali.

Segue l'attivita' degli organismi di settore e della Conferenza dei Presidenti delle Regioni.


Al fine di favorire un flusso di andata e ritorno tra l'attività della Conferenza Stato Regioni e quella della Conferenza dei Presidenti, l'Ufficio di Presidenza della Conferenza dei Presidenti dovrebbe coincidere, per numero di Regioni rappresentate e per i settori della Conferenza dei Presidenti, con i Comitati Generali della Conferenza Stato Regioni.

All'interno di ogni settore il Presidente coordinatore opererà da capofila tra i Presidenti competenti nelle sottomaterie di ogni settore. L'articolazione interna del settore deve prevedere per ogni sottomateria un corrispondente gruppo tecnico di funzionari composto da tutte le Regioni.

CONFERENZA STATO REGIONI



CONFERENZA STATO REGIONI



CONFERENZA STATO REGIONI

